



CIRCOLARE INFORMATIVA 27/03

Milano, 12 dicembre 2003

(Inoltro tramite servizio e-f@ct)

OGGETTO: Circolare UIC n. 20339 – Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
AOSTA FACTOR	DOTT. MORELLI
BANCA CARIGE	DOTT. MATTEINI
BANCA IFIS	DOTT. STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI	DOTT. RATTI
CREDEMACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DOTT. MORELLI
FABER FACTOR	DOTT. LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	DOTT. DE MARTINI
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	DOTT. SSA BOGINI
FIDIS	RAG. BORGIALLO
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
GALLO & C.	RAG. RIVA
GE CAPITAL FINANCE	ING. PINTO
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	DOTT. SSA MALANCA
ITALEASE FINANCE	DOTT. REDAELLI
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA
MPS LEASING & FACTORING	DOTT. ATTANASIO
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159 - E-Mail: assifact@assifact.it

Codice Fiscale 97067880159- Partita I.V.A. 10316950152



UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00186 ROMA
TEL. 06/46631

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

ASSIFACT
Via Cerva, 9
20122 MILANO

N. _____

20339

DA CITARE NELLA RISPOSTA

10 DIC. 2003

ROMA _____

OGGETTO: Regolamento (CE) n.1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq.

Si trasmette, con richiesta di darne diffusione agli associati, la comunicazione che lo scrivente, facendo seguito alla precedente nota dell'11 agosto u.s., ha rivolto agli intermediari per l'applicazione e la segnalazione delle misure previste dal Regolamento (CE) n.1210/2003, successivamente modificato e integrato dal Regolamento (CE) n.1799/2003 del 13 ottobre 2003 e dal Regolamento (CE) n.2119/2003 del 2 dicembre 2003, recante l'obbligo di congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti all'ex regime iracheno e a soggetti già appartenenti a tale regime e di trasferimento di tali disponibilità al "Fondo di sviluppo per l'Iraq".

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

All.

U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

N. 20335
DA CITARE NELLA RISPOSTA
ROMA, 10 DIC. 2003

ALLE BANCHE
E AGLI ALTRI INTERMEDIARI
FINANZIARI

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento (CE) n.1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq.

Con nota dell'11 agosto u.s. lo scrivente ha richiamato l'attenzione sulle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.1210/2003 del 7 luglio 2003, invitando gli intermediari a sottoporre a congelamento le disponibilità di pertinenza dell'ex regime iracheno e di soggetti già appartenenti a tale regime e a trasferirle al "Fondo di sviluppo per l'Iraq", alle condizioni stabilite dalla Risoluzione delle Nazioni Unite 1483 (2003) del 22 maggio 2003, dandone comunicazione a quest'Ufficio.

Dalle comunicazioni ricevute sono emerse alcune difficoltà pratiche nell'applicazione delle misure di congelamento e di trasferimento connesse soprattutto, da un lato, all'esistenza di crediti suscettibili di essere soddisfatti a valere sulle stesse disponibilità congelate e, d'altro lato, alla mancata indicazione dei soggetti destinatari delle misure in questione nell'allegato III del Regolamento (CE) n.1210/2003, richiamato nell'art.4 dello stesso Regolamento.

Al riguardo, si fa anzitutto presente che il Regolamento (CE) n.1799/2003 del 13 ottobre 2003 ha indicato le ipotesi nelle quali possono essere concesse deroghe dalle autorità competenti, confermando per tutti gli altri casi l'applicabilità delle misure di congelamento e di trasferimento, secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n.1210/2003, anche in relazione a disponibilità oggetto di diritti di garanzia.

Inoltre, con il Regolamento (CE) n.2119/2003 del 2 dicembre 2003 è stato riempito di contenuto l'allegato III del Regolamento (CE) n.1210/2003, indicando specificamente i soggetti riconducibili all'ex regime iracheno destinatari delle misure di congelamento.

U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Alla luce delle circostanze richiamate, si invitano nuovamente codesti intermediari a dare immediata esecuzione alle misure comunitarie di congelamento e di trasferimento in favore del Fondo di sviluppo per l'Iraq dandone immediata comunicazione a quest'Ufficio, Servizio Antiriciclaggio, con le modalità indicate nella precedente comunicazione dell'11 agosto u.s.

Eventuali difficoltà e impedimenti devono essere tempestivamente comunicati, indicandone per iscritto la natura e le ragioni.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Jambur

All.